



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 bis, c. III, della L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Gabriella Zanon,
nel procedimento *ex artt. 12 bis ss.* della L. n. 3/2012 promosso su
istanza di Chistian Comoli e Filomena Coppola, con l'avv. Pietro
Daniele Costantini del Foro di Venezia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 dicembre
2018,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Chistian Comoli e Filomena Coppola (residenti in Venezia Mestre via
Fogazzaro n.9/6), hanno esposto di versare in una situazione di
sovraindebitamento ed hanno depositato una proposta di piano ai sensi
dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione
particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C.
Dott. Fabio Zito.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L.
n. 3/2012, trattandosi di soggetti non sottoposti né sottoportabili a procedure
concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai
fini della presente procedura possono essere qualificati come "consumatori"

alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012, che non risultano aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che non ha subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012: il tutto, così come evidenziato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di consumatori degli istanti è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui i predetti svolgono attività di lavoratori subordinati e risultano gravati da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico (acquisto della casa di abitazione, dell'arredamento e così via).

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui i predetti versano, in quanto gravati da un debito complessivamente stimato in € 286.944,51, di cui € 170.811,54 con garanzia ipotecaria; i predetti devono sostenere mensilmente ad uscite pari a complessivi € 3.853,00 circa (per mantenimento della famiglia e per rimborso del credito) a fronte di un reddito medio mensile congiunto pari ad € 3.200,00 circa.

Né risultano di titolarità dei ricorrenti beni ulteriori rispetto all'immobile ove risiedono sul quale grava ipoteca a garanzia del mutuo concesso per il suo acquisto, ad eccezione di due vecchie autovetture (Fiat Multipla e Fiat Panda, immatricolate, rispettivamente, nel 2002 e nel 2001) il cui valore di mercato è pressoché nullo e tuttavia indispensabili per gli spostamenti familiari (recarsi al lavoro, accompagnare i due figli minori a scuola).

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dagli istanti ed il loro patrimonio

liquido/prontamente liquidabile, da cui è derivata l'impossibilità di adempierle.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto i debitori hanno indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti, hanno depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, hanno precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento della famiglia (per € 1.900,00 circa al mese) previa indicazione della composizione del nucleo familiare con produzione del certificato dello stato di famiglia.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei consumatori ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione vantati dall'O.C.C. (le spese legali saranno assistite dal gratuito patrocinio) e quindi di € 6.000,00 oltre accessori e dell'eventuale liquidatore per euro 4.000,00 oltre accessori.

Il credito ipotecario di Banca MPS s.p.a., per € 170.811,54 verrà soddisfatto nella misura di € 50.000,00, mentre i restanti € 125.886,74 vengono retrogradati in chirografo; i creditori chirografari verranno soddisfatti nella misura del 17,35 % ciascuno, come analiticamente indicato nel piano e nell'attestazione.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, si prevede il pagamento del creditore ipotecario con la vendita dell'immobile su cui grava ipoteca di primo grado al prezzo di € 50.000,00 entro 60 giorni dall'omologa ed il pagamento dei creditori chirografari (compreso il residuo ancora dovuto al creditore ipotecario per la parte retrogradata in chirografo) con il versamento dell'importo di € 700,00 mensili.

Il piano, così, avrà una durata quinquennale.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

All'udienza del 5 dicembre 2018 l'O.C.C. ha dato atto di avere effettuato le comunicazioni ai creditori ed altresì la comunicazione ex art.9 L. n.3/2012 e del fatto che solo l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro confermando che alla data di ricezione della comunicazione non sussistevano crediti erariali non iscritti a ruolo.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale si connota anche per un apprezzabile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per i debitori i quali in costanza di esecuzione continueranno a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea,

anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Non è irrilevante, ancora, la circostanza che entrambi i debitori intrattengano da tempo (Comoli dal 2000, Coppola dal 2009) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che portano ad escludere la probabilità di interruzione.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale degli istanti emerge come gli stessi non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente: il piano del consumatore può quindi essere omologato.

P.Q.M.

Il Giudice Delegato, letto l'art. 12 *bis* della L. n. 3/2012, così provvede:

- omologa il piano presentato per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Christian Comoli e Filomena Coppola;
- dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;

- invita l'O.C.C. a presentare istanza per la liquidazione del proprio compenso.

Si comunichi, anche all'O.C.C. Dott. Fabio Zito.

Venezia, 5 dicembre 2018

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

